



# **COMUNE DI MILAZZO**

(Provincia di Messina)

## **ORIGINALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Deliberazione N. 63**

**OGGETTO:** Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) 2023.

**Del 26/06/2023**

**APPROVATA**

L'anno **duemilaventitré**, il giorno **26** del mese di **giugno**, alle ore **19:42** in Milazzo, nell'aula Consiliare "Falcone e Borsellino", su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale come da avviso scritto in data **23/06/2023** prot. N.50111 notificato in tempo utile a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **ordinaria di prosecuzione**.

All'appello, in apertura di seduta, risultano presenti:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
AMATO Antonino		X	MAISANO Damiano	X	
ANDALORO Alessio	X		OLIVA Alessandro	X	
BAGLI Massimo		X	PELLEGRINO Alessia	X	
BAMBACI Sebastiana	X		PIRAINO Rosario	X	
COCUZZA Valentina	X		RIZZO Francesco	X	
CRISAFULLI Giuseppe	X		RUSSO Francesco	X	
DODDO Giuseppe	X		RUSSO Lydia	X	
FICARRA Francesco Danilo	X		SARAO' Santi Michele	X	
FOTI Antonio		X	SGRO' Santina	X	
ITALIANO Antonino	X		SINDONI Mario Francesco	X	
ITALIANO Lorenzo	X		SOTTILE Maria	X	
MAGLIARDITI Maria	X		STAGNO Giuseppe	X	

**PRESENTI N. 21**

**ASSENTI N. 3**

E' presente il Segretario Generale Dott.ssa: **Andreina MAZZU'**.

Assume la presidenza il Presidente **Avv. Alessandro OLIVA**.

E' presente l'Assessore **MELLINA**.

Partecipa alla seduta il Funzionario Dott.ssa **Antonella LOCANTRO**.

La seduta è pubblica.

**INTERVENTI**

In continuazione di seduta risultano presenti 17 Consiglieri su 24.

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
AMATO Antonino		X
ANDALORO Alessio		X
BAGLI Massimo	X	
BAMBACI Sebastiana	X	
COCUZZA Valentina	X	
CRISAFULLI Giuseppe		X
DODDO Giuseppe		X
FICARRA Francesco Danilo	X	
FOTI Antonio	X	
ITALIANO Antonio	X	
ITALIANO Lorenzo		X
MAGLIARDITI Maria	X	
MAISANO Damiano		X
OLIVA Alessandro	X	
PELLEGRINO Alessia	X	
PIRAINO Rosario	X	
RIZZO Francesco	X	
RUSSO Francesco	X	
RUSSO Lydia	X	
SARAO' Santi Michele	X	
SGRO' Santina		X
SINDONI Mario Francesco	X	
SOTTILE Maria	X	
STAGNO Giuseppe	X	
	<b>17</b>	<b>7</b>

Rientrano in aula i Consiglieri, Italiano L., Maisano e Andaloro. **Presenti 20.**

Il **Presidente** riprende il **punto n.1** iscritto all'O.d.g. avente per oggetto: **"Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) 2023"** rappresentando che era già stata data lettura integrale della proposta di delibera, del regolamento, dei verbali della Commissione Consiliare e dei tre emendamenti presentati, uno a firma del Cons. Bagli e gli altri due a firma del Cons. Andaloro. Porta a conoscenza del civico consesso che sono stati presentati ulteriori 5 emendamenti a firma dei Consiglieri Italiano Lorenzo e Andaloro Alessio.

Il Presidente procede con la lettura dei pareri favorevoli espressi sugli emendamenti presentati dai Consiglieri Bagli e Andaloro.

*Gli emendamenti ed i pareri vengono allegati al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.*

Riguardo i cinque emendamenti presentati dai Consiglieri Italiano Lorenzo e Andaloro Alessio, il **Presidente** rappresenta che sugli stessi il Segretario Generale ha espresso un parere che di seguito viene integralmente riportato: "Visti gli articoli 9 e 20 del Regolamento del Consiglio Comunale e preso atto di quanto disposto dal Presidente del Consiglio nella seduta dell'8 giugno 2023, dispone la restituzione degli allegati emendamenti perché tardivi e non depositati nelle forme e nei modi previsti dal regolamento consiliare", pertanto gli emendamenti non verranno posti in votazione per delle difformità rispetto agli articoli 9 e 20 del Regolamento Comunale.

Invita il civico consesso a presentare gli emendamenti in termini congrui affinché vi sia la possibilità che gli stessi giungano in aula minuti dei relativi pareri.

Alle ore 20:44 si allontana il Consigliere Foti, **Presenti 19.**

Alle ore 20:48 si allontana la Consigliera Cocuzza. **Presenti 18.**

Interviene il Consigliere **Italiano Lorenzo**, il quale non condivide la irricevibilità degli emendamenti atteso che è prerogativa del Consigliere Comunale, ai sensi degli articoli 9 e 20 del Regolamento, a prescindere da un eventuale termine ultimo fissato per la presentazione, introdurre emendamenti alla proposta di delibera. Dà atto di non aver captato un data finale di presentazione degli emendamenti né tantomeno lo prevede il regolamento comunale.

Richiama il comma 5 dell'art.20 e sottolinea che gli emendamenti bisogna presentarli al Segretario Comunale in tempo congruo. Ritiene che da parte sua i tempi siano stati rispettati in quanto gli emendamenti sono stati presentati il 22 giugno 2023 alle ore 10:15 per cui l'Ufficio ha avuto tutto il tempo utile per poterli trasmettere al Collegio dei Revisori dei Conti e all'Ufficio di Ragioneria per esprimere i pareri.

Ritiene quindi, in definitiva, che vi sia una forzatura a non accettare gli emendamenti e vi sia una netta violazione all'espressione e al diritto del Consigliere di esercitare il proprio ruolo.

Ribadisce che non era stato fissato alcun termine ultimo di presentazione.

Invita tutti a far prevalere il buonsenso sulle regole.

Invita infine il Segretario Generale ad esprimersi sul punto.

Il **Presidente** evidenzia che fu lui stesso ad invitare il civico consesso in una seduta di Consiglio Comunale a presentare eventuali emendamenti alla proposta di delibera.

Dà atto che allo stato gli emendamenti non sono muniti di parere e secondo quanto previsto dall'9 non è consentito porre ai voti questo tipo di atti.

Ritiene che non vi sia stata alcuna limitazione del diritto del Consigliere Comunale in quanto non è vigente alcuna norma che vieta ai Consiglieri di predisporre una proposta di delibera modificativa di quanto precedentemente approvato.

Il Segretario Generale Dott.ssa **Mazzù**, riconfermando quanto già scritto, intende precisare che è indispensabile rispettare i tempi della presentazione degli atti affinché tutti possono prenderne conoscenza.

Aggiunge che i pareri sugli emendamenti vengono espressi sulla base di studi da parte dell'apparato amministrativo per cui è impensabile che ogni giorno vengano presentati degli emendamenti alla proposta di delibera, per cui è necessario osservare le regole.

Rappresenta inoltre che già durante i lavori della Commissione di studio tutto quanto dovrebbe essere già stato sviscerato, per cui anche in quella fase i Consiglieri avrebbero potuto esplicitare le loro osservazioni e magari iniziare a predisporre gli emendamenti da presentare perentoriamente prima della trattazione in aula della proposta di delibera, così come previsto dal regolamento vigente.

Riprende il Consigliere **Italiano Lorenzo**, il quale dichiara di abbandonare l'aula per protesta.

Invita a convocare una conferenza dei Capigruppo per definire tutte le manchevolezze che vi sono all'interno del Regolamento Comunale per suscettibile ad interpretazioni.

Alle ore 20:57 si allontana il Consigliere Italiano Lorenzo. **Presenti 17.**

Il Consigliere **Piraino** intende precisare che per modificare una proposta di delibera una volta approvata è indispensabile predisporre una proposta di delibera a modifica delle precedente approvazione.

Il Consigliere **Maisano**, il quale, prendendo atto di quanto si è verificato in aula questa sera e prendendo atto che non è stato consentito ai Consiglieri di opposizione di presentare degli emendamenti alla proposta di delibera, abbandona l'aula per protesta.

Alle ore 21:00 si allontana il Consigliere Maisano. **Presenti 16.**

Il **Presidente**, prima di porre ai voti, chiede al Segretario Generale di richiamare l'appello nominale.

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
AMATO Antonino		X
ANDALORO Alessio		X
BAGLI Massimo	X	
BAMBACI Sebastiana	X	
COCUZZA Valentina		X
CRISAFULLI Giuseppe		X
DODDO Giuseppe		X
FICARRA Francesco Danilo	X	
FOTI Antonio		X
ITALIANO Antonio	X	
ITALIANO Lorenzo		X
MAGLIARDITI Maria	X	
MAISANO Damiano		X
OLIVA Alessandro	X	
PELLEGRINO Alessia	X	
PIRAINO Rosario	X	
RIZZO Francesco	X	
RUSSO Francesco	X	
RUSSO Lydia	X	
SARAO' Santi Michele	X	
SGRO' Santina		X
SINDONI Mario Francesco	X	
SOTTILE Maria	X	
STAGNO Giuseppe	X	
	<b>15</b>	<b>9</b>

Il Presidente pone ai voti l'emendamento a firma del Consigliere **Bagli**.

CONSIGLIERI **PRESENTI E VOTANTI 15,**

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI espressi in forma palese per alzata e seduta

**D E L I B E R A**

di **APPROVARE** l'emendamento presentato dal Consigliere Bagli che viene allegato al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

Il **Presidente** pone ai voti il 1° emendamento a firma del Consigliere Andaloro sulla modifica della percentuale dal 60 all'80% e quindi la modifica dell'art. 20.

Il Consigliere **Piraino** non partecipa al voto.

CONSIGLIERI **PRESENTI E VOTANTI 14,**

CON VOTI 9 ASTENUTI, 5 FAVOREVOLI (Bagli, Russo F., Saraò, Stagno e Oliva) espressi in forma palese per alzata e seduta

**D E L I B E R A**

di **RESPINGERE** il 1° emendamento presentato dal Consigliere Andaloro che viene allegato al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

Il **Presidente** pone ai voti il 2° emendamento a firma del Consigliere Andaloro sulla modifica della tabella di cui al comma 3 con riferimento all'art 15.

Il Consigliere **Piraino** non partecipa al voto.

CONSIGLIERI **PRESENTI E VOTANTI 14,**

CON VOTI 9 ASTENUTI, 5 FAVOREVOLI (Bagli, Russo F., Saraò, Stagno e Oliva) espressi in forma palese per alzata e seduta

**D E L I B E R A**

di **RESPINGERE** il 2° emendamento presentato dal Consigliere Andaloro che viene allegato al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

Il **Presidente** pone ai voti la proposta di delibera così come emendata.

Rientra il Consigliere Piraino. **Presenti 15.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "**Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) 2023**"

**VISTO** che sulla superiore proposta sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

**VISTO** il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;  
**VISTO** lo Statuto comunale;  
**VISTO** l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  
**CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 15;**  
**CON VOTI 15 FAVOREVOLI** unanimi espressi in forma palese per alzata e seduta

**D E L I B E R A**

Di **APPROVARE** la proposta di deliberazione avente per oggetto: "**Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) 2023**" così come emendata, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

Il **Presidente** pone in votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Udita** la proposta del Presidente del Consiglio;  
**Visto** l'art.12 della L.R. n. 41/1991 e succ.mod. ed int.;  
**CON VOTI 15 FAVOREVOLI** unanimi espressi in forma palese per alzata e seduta

**D E L I B E R A**

Di **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il **Presidente** sospende la seduta per 3 minuti al fine di ristabilire l'ordine in aula.

Alla ripresa dei lavori il **Presidente**, constatato che risultano presenti in aula solo 5 Consiglieri su 24 (Saraò, Stagno, Bagli, Maisano e Oliva) rinvia la seduta, così come previsto dal Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, ad un'ora (Alle ore 22:15).

Alle ore 22:35 viene riaperto il verbale e risultano presenti i Consiglieri Oliva, Stagno e Maisano. Constatato che la seduta è deserta, il Presidente rinvia l'adunanza a 24 ore.

*La seduta viene chiusa alle ore 22:40.*

**PROPOSTA DI EMENDAMENTO**

Al collegio dei Revisore dei Conti



Alla dott.ssa Mazzù  
Rag. Generale

PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO  
E pc al Sindaco  
UFFICIO PRESIDENZA

OGGETTO: proposta di emendamento di Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (2023)

Con il presente atto lo scrivente Consigliere propone di inserire nel Regolamento in oggetto indicato una norma per i seguenti termini:

al fine di incentivare le imprese a conferire i rifiuti differenziati ( quali carta, vetro, plastica) connessi alle proprie attività all'interno delle isole ecologiche presenti sul territorio comunale occorre inserire nel predetto Regolamento una norma, che preveda, in favore delle suddette imprese che conferiscono i rifiuti all'interno delle isole ecologiche con regolarità , una riduzione pari al 5% dell'importo annuo della tariffa dalle stesse dovute.

Tale norma avrebbe l'indubbio vantaggio di incentivare le imprese, mediante costante sistema di monitoraggio dei conferimenti all'utilizzo delle predette isole ecologiche.

Consigliere Massimo Bagli

19/06/2023

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO

(Art. 12 L.R. 23/12/2000 n° 30)


Si esprime parere favorevole

Milazzo , li 20/06/2023

Il Responsabile dell'Istruttoria

---

Il Dirigente F.F. del 2° Settore Finanziario



---

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 12 L.R. 23/12/2000 n° 30)


Si esprime parere favorevole

Milazzo, li 20/06/2023

Il Responsabile dell'Istruttoria

---

Il Dirigente F.F. del 2° Settore Finanziario



---



***CITTA' DI MILAZZO***  
***(Città Metropolitana di Messina)***

*Collegio dei Revisori*

**Verbale n.29 del 21/06/2023 inerente il parere sulla,**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n.09 del 18/05/2023**

**(Protocollo n. 0049333 del 20-06-2023)**

**Avente ad oggetto:** Emendamento al regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) 2023 in corso di approvazione alla proposta di Consiglio Comunale n.09 del 18/05/2023.

Il Collegio dei Revisori, nominato con delibera del Consiglio n. 103 del 19/07/2021, composto da:

- Dott. Vincenzo Calogero Catalano, PRESIDENTE,
- Dott. Scalia Ferdinando, COMPONENTE,
- Dott. Donato Domenico, COMPONENTE.

raccordandosi in forma telematica, con i sistemi informatici, in prosieguo, dopo aver assolto ogni documentazione di merito, ricevuta pec in data 20.06.2023, per esprimere parere all'emendamento in oggetto, dove si richiede l'inserimento nel regolamento di una riduzione del 5% della tariffa per le imprese che conferiscono abitualmente nell'isola ecologica, procede all'esame della stessa.

**Premesso** che il regolamento è in corso di approvazione e tale proposta può essere trattata in Consiglio Comunale per le finalità che il proponente ha richiesto;

Che a giudizio del Collegio dei Revisori, essendo un fattore non determinabile nell'immediatezza, sul quantum dei conferimenti, tale riduzione deve essere corroborata da uno studio di metodo e di analisi nonché di calcolo di massima con un tetto definibile, al fine di non creare disparità contributiva tra l'utenza e solamente per la parte variabile. Pertanto, si determina che tale diritto, anche se inserito nel regolamento, può essere estendibile solamente sulla completezza dei fattori di base che possono rilevare sia una minore spesa di conferimento che una maggiore entrata per la vendita dei prodotti riciclabili.

**Considerato** che il richiamato emendamento rispecchia la normativa esistente nonché il potere di regolamento da parte della Pubblica Amministrazione entro i canoni della legge.

**Visto** il parere favorevole di regolarità Tecnica, reso ai sensi dell'art. 53 legge 142/90 recepita dalla L. R. 48/91;

**Visto** il parere favorevoli di regolarità Contabile, reso ai sensi dell'art. 53 legge 142/90 recepita dalla L. R. 48/91;

**Viste** le norme contenute nel d.lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'art. 239 del Tuel 267/2000, comma 6 lett. B, nonché del mantenimento degli equilibri di bilancio e del saldo di finanza pubblica;

**Visto** l'art. 3 della L.r. 7/2019, le motivazioni di fatto e di diritto;

Tutto ciò premesso e determinato nel presente parere,

### ***Il Collegio dei Revisori***

Esprime **parere favorevole** alla proposta di deliberazione in oggetto, le cui motivazioni relazionate nel presente parere conducono ad un atto amministrativo Dirigenziale che regola e definisce l'applicazione della riduzione sugli indici di base che devono essere scelti e profilarsi sul risparmio tariffario a beneficio dell'utenza non domestica.

Oggi, 21.06.2023

#### **IL COLLEGIO DEI REVISORI \***

Dott. Vincenzo Calogero Catalano

Firmato digitalmente da  
**Vincenzo Calogero Catalano**  
CN = Vincenzo Calogero Catalano  
C = IT

Dott. Ferdinando Scalia

Firmato digitalmente da: SCALIA FERDINANDO  
Data: 21/06/2023 20:33:08

Dott. Domenico Donato

\* (firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: DONATO  
DOMENICO  
Data: 21/06/2023 21:13:27

EMENDAMENTO AL REGOLAMENTO TARI 2023  
MODIFICA ART. 20 ZONE NON SERVITE  
MODIFICA DELLA PERCENTUALE DAI 60%  
AL 80%

MILAZZO 15/06/2023

Andrea Pini

**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO**  
(Art. 12 L.R. 23/12/2000 n.30)

SI ESPRIME PARERE

favore

Milazzo, li 19.6.2023

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente del Settore Finanziario

---

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE**  
(Art. 12 L.R. 23/12/2000 n.30)

SI ESPRIME PARERE

favore

Milazzo, li 19.6.2023

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente del Settore Finanziario



***CITTA' DI MILAZZO***  
***(Città Metropolitana di Messina)***

*Collegio dei Revisori*

**Verbale n.26 del 21/06/2023 inerente il parere sulla,**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n.09 del 18/05/2023**

**(Protocollo n. 0048958 del 19-06-2023)**

**Avente ad oggetto:** Emendamento al regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) 2023 in corso di approvazione alla proposta di Consiglio Comunale n.09 del 18/05/2023 – modifica art.20.

Il Collegio dei Revisori, nominato con delibera del Consiglio n. 103 del 19/07/2021, composto da:

- Dott. Vincenzo Calogero Catalano, PRESIDENTE,
- Dott. Scalia Ferdinando, COMPONENTE,
- Dott. Donato Domenico, COMPONENTE.

raccordandosi in forma telematica, con i sistemi informatici, dopo aver assolto ogni documentazione di merito, ricevuta pec in data 19.06.2023, per esprimere parere sulla proposta in oggetto, dove si chiede di modificare l'art. 20 per elevare la percentuale di riduzione dal 60% al 80% nelle zone non servite della raccolta dei rifiuti urbani, procede all'esame della stessa.

Il Collegio fa notare che l'effetto della minore entrata non viene relazionato dagli uffici e quindi il tutto viene ripartito nel complesso della tariffa Tari da determinare ed applicare.

Stante quanto sopra si suggerisce, pertanto, che tale effetto venga portato in discussione durante il Consiglio Comunale, al fine di verificarne comunque gli effetti sul sistema di ripartizione della Tariffa in modo da non produrre distorsioni contabili per i contribuenti.

**Considerato che,**

- il richiamato emendamento, pur producendo un effetto di agevolazione per l'utenza, comporta inevitabilmente il mantenimento inalterato del gettito del tributo TARI;
- a giudizio dello scrivente Collegio il tema deve essere approfondito per evitare ogni effetto distorsivo di carico del tributo per l'utenza;

**Visto** il parere favorevole di Regolarità Tecnica, resi ai sensi dell'art. 53 legge 142/90 recepita dalla L. R. 48/91;

**Visto** il parere favorevole di Regolarità Contabile, reso ai sensi dell'art. 53 legge 142/90 recepita dalla L. R. 48/91;

**Viste** le norme contenute nel d.lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'art. 239 del Tuel 267/2000, comma 6 lett. B, nonché del mantenimento degli equilibri di bilancio e del saldo di finanza pubblica;

**Visto** l'art. 3 della L.r. 7/2019, le motivazioni di fatto e di diritto;

Tutto ciò premesso e determinato nel presente parere,

***Il Collegio dei Revisori***

Esprime **parere favorevole** alla proposta di deliberazione in oggetto, la cui elevazione di percentuale di riduzione rientra nella norma generale, ma gli Uffici devono dare una valutazione contabile che comporterebbe tale elevazione di esenzione, la cui discussione deve essere relazionata al Consiglio Comunale quale organo di autonomia decisiva.

Oggi, 21.06.2023

**IL COLLEGIO DEI REVISORI \***

Dott. Vincenzo Calogero Catalano

Firmato digitalmente da  
**Vincenzo Calogero Catalano**  
CN = Vincenzo Calogero Catalano  
C = IT

Dott. Ferdinando Scalia

Firmato digitalmente da: SCALIA FERDINANDO  
Data: 21/06/2023 07:38:05

Dott. Domenico Donato

\* (firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da:  
**DONATO DOMENICO**  
Data: 21/06/2023 07:55:49

EMENDAMENTO ALL'ART. 15 (DETERMINAZIONE DEL  
NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE  
DOMESTICHE.

MODIFICA DELLA TABELLA DI CUI AL  
COMMA 3.

IL NUMERO DEGLI OCCUPANTI VIENE STABILITO IN  
RELAZIONE ALLA DIMENSIONE DELL'ALLOGGIO, COME  
RISULTA DALLA SEGUENTE TABELLA

SUPERFICIE MQ	COMPONENTI
DA	A
0	1
101	2
151	3
OLTRE 250	4

MILAZZO 15/06/2023

Antonio Jhu

**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO**  
(Art. 12 L.R. 23/12/2000 n.30)

SI ESPRIME PARERE \_\_\_\_\_

*favorevole*

Milazzo, li \_\_\_\_\_

*19.6.2023*

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente del Settore Finanziario

*F.F.*

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE**  
(Art. 12 L.R. 23/12/2000 n.30)

SI ESPRIME PARERE \_\_\_\_\_

*favorevole*

Milazzo, li \_\_\_\_\_

*19.6.2023*

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente del Settore Finanziario

*F.F.*



***CITTA' DI MILAZZO***  
***(Città Metropolitana di Messina)***

*Collegio dei Revisori*

**Verbale n.27 del 21/06/2023 inerente il parere sulla,**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n.09 del 18/05/2023**

**(Protocollo n. 0048958 del 19-06-2023)**

**Avente ad oggetto:** Emendamento al regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) 2023 in corso di approvazione alla proposta di Consiglio Comunale n.09 del 18/05/2023 – modifica art.15, comma 3.

Il Collegio dei Revisori, nominato con delibera del Consiglio n. 103 del 19/07/2021, composto da:

- Dott. Vincenzo Calogero Catalano, PRESIDENTE,
- Dott. Scalia Ferdinando, COMPONENTE,
- Dott. Donato Domenico, COMPONENTE.

raccordandosi in forma telematica, con i sistemi informatici, in prosieguo, dopo aver assolto ogni documentazione di merito, ricevuta pec in data 19.06.2023, per esprimere parere all'emendamento in oggetto, dove si richiede di modificare l'art. 15, comma 3 che stabilisce il numero degli occupanti retribibile dalla superficie, per le seconde abitazioni e che comunque non sia stato dichiarato il numero effettivo degli occupanti, agli uffici del Comune di Milazzo, procede all'esame della stessa.

**Premesso che:**

- il regolamento in corso di approvazione all'art. 15 disciplina la determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche;
- la modifica richiesta riformala la tabella che calcola il numero presuntivo degli occupanti, legati alla superficie dell'immobile occupato;

- l'indice di riferimento nella proposta non reca fattori eccessivi ma sostanzialmente una scala di valori accettabili;

**Considerato** che il richiamato emendamento rispecchia la normativa esistente nonché il potere di regolamento da parte della Pubblica Amministrazione entro i canoni della legge;

**Visto** il parere favorevole di Regolarità Tecnica, resi ai sensi dell'art. 53 legge 142/90 recepita dalla L. R. 48/91;

**Visto** il parere favorevole di Regolarità Contabile, reso ai sensi dell'art. 53 legge 142/90 recepita dalla L. R. 48/91;

**Viste** le norme contenute nel d.lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'art. 239 del Tuel 267/2000, comma 6 lett. B, nonché del mantenimento degli equilibri di bilancio e del saldo di finanza pubblica;

**Visto** l'art. 3 della L.r. 7/2019, le motivazioni di fatto e di diritto;

Tutto ciò premesso e determinato nel presente parere,

### **Il Collegio dei Revisori**

Esprime **parere favorevole** alla proposta di deliberazione in oggetto quale modificazione dell'art. 15, comma 3, del regolamento Tari posto alla votazione di deliberazione al Consiglio Comunale quale organo di autonomia decisiva.

Oggi, 21.06.2023

### **IL COLLEGIO DEI REVISORI \***

Dott. Vincenzo Calogero Catalano

Firmato digitalmente da

**Vincenzo Calogero Catalano**

CN = Vincenzo Calogero Catalano  
C = IT

Dott. Ferdinando Scalia

Firmato digitalmente da: SCALIA FERDINANDO

Data: 21/06/2023 07:38:36

Dott. Domenico Donato

\* (firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: DONATO

DOMENICO

Data: 21/06/2023 07:56:43



## Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)  
2° SETTORE - Finanze e Tributi

### Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 18/05/2023

**Oggetto: Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) 2023.**

Il proponente

#### Visti:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

**Richiamati** quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

#### Considerati altresì:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che "... *La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.*» e precisa, all'art. 42, 2° comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 3, comma 5 quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 a mente del quale "... *A decorrere*

*dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ... ”;*

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 19/04/2023 (G.U. 26.04.2023) che in forza di quanto previsto dall'art. 163, c.3 del T.U.E.L. (D. lgs. 267/2000 e s.m.i.) ha prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2023/2025 al 31 maggio 2023;

**Visto** il D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) così come integrato e modificato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 [Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

**Richiamata** la Deliberazione del 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/rif di ARERA con la quale è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione dal 1° gennaio 2023 di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori, individuati dall'Ente territorialmente competente (ETC) in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni determinato dall'ETC medesimo in ragione delle prestazioni previste nel/i Contratto/i di servizio e/o nella/e Carta/e della qualità vigenti;

**Visto** il vigente Regolamento per l'applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.62 in data 02/08/2022;

**Richiamato** il coordinato disposto di cui all'art. 13, comma 15, comma 15 bis e comma 15 ter del vigente decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss. mm. i

**Dato** inoltre atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

**Vista** la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

**Visto** il D.lgs n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

propone la seguente

#### DELIBERAZIONE

- 1) per le motivazioni di cui in premessa di approvare l'allegato "regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" composta da 39 articoli;


- 2) di dare atto che il nuovo testo del “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*” è quello riportato quale **ALLEGATO A)** alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, con evidenziate in nota le modifiche apportate, e che lo stesso, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal **1° gennaio 2023**;
- 3) di dare mandato al Settore Finanze e Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*” contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l’urgenza di rendere note le modifiche;
- 4) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione e dell’allegato regolamento (**All. A**) nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze rubricato “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane” (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08- 2021);
- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICO DELL'ATTO  
(Art.12 L.R.23/12/2000 n.30)


Si esprime parere favorevole

Milazzo li 18/05/2023

Il Responsabile dell'Istruttoria

  
\_\_\_\_\_

Il Dirigente del 2° Settore

  
\_\_\_\_\_


---

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE  
(Art. 12 L.R. 23/12/2000 n° 30)


Si esprime parere favorevole

Milazzo, li 18/05/2023

Il Responsabile dell'Istruttoria

  
\_\_\_\_\_

Il Dirigente del 2° Settore

  
\_\_\_\_\_



**CITTA' DI MILAZZO**  
**(Città Metropolitana di Messina)**

*Collegio dei Revisori*

**Verbale n.19 del 24 /05/2023 inerente il Parere sulla,**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.9 del 18/05/2023**

**(prot.p. 41253 del 18/05/2023)**

**Oggetto:** REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2023

Il Collegio dei Revisori, nominato con delibera del Consiglio n. 103 del 19/07/2021, composto da:

- Dott. Vincenzo Calogero Catalano, Presidente,
- Dott. Scalia Ferdinando, Componente
- Dott. Donato Domenico, Componente.

Riunitosi nella sede dell'Ente, dopo aver assolto ogni documentazione di merito, ricevuta via PEC 18/05/2023 e suc  
procede all'esame della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, consistente nella formazione del regolamento  
della per la disciplina della tassa TARI dei rifiuti, quale modificazione integrazioni

**PREMESSO**

l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Co-  
munale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i  
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

che la Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), all'articolo 1, comma 738 ha previsto che a decorrere dall'anno  
2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 è abolita, ad ec-  
cezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

Che il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), è stato approvato con deliberazione di  
Consiglio Comunale n. 62 in data 02/08/2022;

Tenuto conto delle modifiche e delle richieste di integrazione della disciplina della Tassa Rifiuti pervenute dalla  
competente commissione consiliare che ha sollecitato una più puntuale e migliore regolamentazione di alcune ridu-  
zioni e agevolazioni destinate alle utenze domestiche e non domestiche presenti sul territorio comunale;

Visto il nuovo regolamento della tassa rifiuti TARI, allegato alla presente deliberazione, il cui schema è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 3960 del 15.06.2021;

Richiamato anche l'art. 163 comma 3 del D.M.I. n. 19 del 19.04.2023, che rinvia al 30.06.2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2023/2025 al 31/05/2023.

CONSIDERATO che è opportuno approvare un nuovo regolamento comunale che disciplina la TARI, per tener conto delle novità introdotte, in particolare dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) con le deliberazioni n. 443 e 444 del 31/10/2019 in materia di nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e di obblighi informativi agli utenti del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nonché del principio di trasparenza mediante il portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Visto che l'articolo 52, comma 1, del D. Lgs. 446/1997 recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Esaminato il regolamento TARI, allegato alla proposta di delibera, la cui articolazione rispecchia la normativa riguardante il tributo, che lo stesso si compone di 39 articoli, prevedendone gli effetti regolatrici al fine di esplicitarne l'imposizione e la regolamentazione sulla normativa della formazione delle tariffe, della riduzione, del contenzioso, della copertura del costo del servizio, del piano economico finanziario richiamandone anche le deliberazioni dell'ARERA, quale Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente. Che lo stesso definisce casi di riduzione del tributo, assumendo titolo di garanzia applicativa nei rapporti tra Cittadino e la Pubblica Amministrazione.

### **RISCONTRI**

#### **Rilevato:**

- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato formalmente acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del 14/06/2021 a firma dal Responsabile dell'area finanziaria;
- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

### **VERIFICHE**

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Considerato che il regolamento è composto di 39 articoli, allegato alla proposta;

Verificato che il suddetto regolamento è formulato:

- nel rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- nel rispetto del requisito della **completezza**.
- Fa obbligo agli uffici che il regolamento proposto deve garantire il gettito per la copertura integrale del costo del servizio, negli articoli che prevedono esenzioni, riduzioni o altre agevolazioni.

## CONCLUSIONE

Visti i pareri favorevoli di regolarità Tecnica e Finanziaria, resi ai sensi dell'art. 53 legge 142/90 recepita dalla L. R. 48/91;

Visto l'art. 239 del Tuel 267/2000, comma 6 lett. B, nonché il mantenimento degli equilibri di bilancio e del saldo di finanza pubblica;

Visto le norme contenute nel Titolo VII del D.Lgs. n. 267/2000 art. 175;

### *Il Collegio dei Revisori*

Esprime *parere favorevole* alla proposta di deliberazione in oggetto, il cui allegato è posto a regolamentare la tariffa TARI, negli aspetti con l'utenza e con il gettito che deve essere prodotto. Di provvedere alla pubblicazione nel portale del federalismo fiscale.

Oggi, li 24/05/2023

Il Collegio dei Revisori

(Firmato digitalmente)

Dott. Vincenzo Calogero Catalano  
Firmato digitalmente da

Vincenzo Calogero Catalano

CN = Vincenzo Calogero Catalano  
C = IT

Dott. Domenico Donato

Firmato digitalmente da: DONATO DOMENICO  
Data: 24/05/2023 11:55:53

Dott. Ferdinando Scalia

Firmato digitalmente da: SCALIA FERDINANDO  
Data: 24/05/2023 13:03:35



**COMUE DI MILAZZO**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA  
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

## INDICE

- Art. 1 - Presupposto
- Art. 2 - Definizione di rifiuto
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo
- Art. 5 - Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
- Art. 6 - Determinazione della superficie tassabile
- Art. 7 - Produzione di rifiuti speciali - riduzioni superficiali
- Art. 8 - Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006
- Art. 9 - Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica in caso di uscita dal servizio pubblico
- Art. 10 - Determinazione della tariffa del tributo
- Art. 11 - Istituzioni scolastiche statali
- Art. 12 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Art. 13 - Articolazione delle tariffe del tributo
- Art. 14 - Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
- Art. 16 - Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 17 - Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 18 - Obbligazione tributaria
- Art. 19 - Mancato svolgimento del servizio
- Art. 20 - Zone non servite
- Art. 21 - Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche
- Art. 22 - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche
- Art. 23 - Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 24 - Altre agevolazioni
- Art. 25 - Cumulo di riduzioni
- Art. 26 - Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni
- Art. 27 - Tributo giornaliero
- Art. 28 - Tributo provinciale
- Art. 29 - Dichiarazione
- Art. 30 - Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati
- Art. 31 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento
- Art. 32 - Rateizzazione degli avvisi bonari
- Art. 33 - Rimborsi e compensazione
- Art. 34 - Funzionario responsabile
- Art. 35 - Verifiche ed accertamenti
- Art. 36 - Sanzioni ed interessi
- Art. 37 - Importi minimi
- Art. 38 - Norme finali e di rinvio
- Art. 39 - Entrata in vigore

## **ART. 1 PRESUPPOSTO**

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

## **ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO**

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

## **ART. 3 SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

## **ART. 4 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. *Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non*

*domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.*

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

## **ART. 5**

### **LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

#### Utenze domestiche

- *solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;*
- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*
- *locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;*
- *locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché difatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;*
- *superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.*

#### Utenze non domestiche

- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
  - *locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;*
  - *locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;*
  - *aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;*
  - *superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;*
  - *aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;*
  - *aree impraticabili o intercluse da recinzione;*
  - *aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;*
  - *aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;*
  - *zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;*
  - *aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;*
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicandole circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

## **ART.6**

### **DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE**

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 (oppure della TIA 1, di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22, o TIA2, di cui all'art. 238 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152).
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.
3. Per le altre unità immobiliari diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile. *La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore a m. 2,70; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.*
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

## **ART. 7**

### **PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE**

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e *nettamente prevalente (o esclusiva)*, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 3.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

CATEGORIA DI ATTIVITÀ	% DI ABBATTIMENTO DELLA
FALEGNAMERIA E COMMERCIO ALL'INGROSSO DI LEGNAME	40
AUTOCARROZZERIE, AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI, ELETTRAUTO, GOMMISTI, VERNICIATORI IN GENERE	40
ATTIVITÀ ARTIGIANALI MANIFATTURIERE DI FONDERIE, VETRERIE, MARMISTI, TORNERIE ECC	50
LAVANDERIE A SECCO E TINTORIE NON INDUSTRIALI	30
AMBULATORI MEDICI e VETERINARI, DENTISTICI E ODONTOTECNICI, LABORATORI DI ANALISI, LABORATORI RADIOLOGICI	10
TIPOGRAFIE SERIGRAGIE, STAMPERIE, ELIOGRAFIE E SIMILI	20
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	15
RISTORANTI, PIZZERIE, ROSTICCERIE	20
MACELLERIE, PESCHERIE	30

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via *continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1 (in via esclusiva)* rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo (*ovvero di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo - opzionale*). Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati (*o dallo stesso derivanti*) o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
4. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via *continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva)* rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via *continuativa e nettamente prevalente* ed in modo particolare il formulario di identificazione dei rifiuti nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati. Nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

5. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

#### **ART. 8**

### **AVVIO AUTONOMO A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI AI SENSI DELL'ART. 198 COMMA 2-BIS E DELL'ART. 238 COMMA 10 DEL D.LGS. N. 152/2006**

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo art. 9. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

#### **ART. 9**

### **OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'UTENZA NON DOMESTICA IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 8 del presente Regolamento e avviare a recupero i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Comune ([www.protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it](mailto:www.protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it)) entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico (e l'impegno a restituire le eventuali dotazioni in uso, in caso di TARI puntuale).
3. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.
4. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.

6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune tramite PEC e per conoscenza al Gestore, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:
- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
  - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
  - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
  - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
  - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
  - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.
7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'art. 37 del presente regolamento, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

## **ART.10 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dal presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 13. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

**ART.11**  
**ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12 2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2 DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

**ART. 12**  
**COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443 2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12 2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12 2013, n. 147.

**ART. 13**  
**ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato I al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 363/2021 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
  - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

- b) dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
    - il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12 2007, n. 248;
    - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
    - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
    - le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
  - c) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
- a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - b) i coefficienti  $K_b$ ,  $K_c$  e  $K_d$  previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

#### **ART.14**

#### **TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

#### **ART.15**

#### **DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.
2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:
  - a. anziano dimorante in casa di riposo;
  - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero e/o in altro comune del territorio nazionale ove detiene un immobile e assolve la tassa sui rifiuti per un periodo superiore a 6 mesi. L'agevolazione è fruibile a seguito di presentazione di domanda corredata da contratto di proprietà/locazione/ comodato d'uso ecc..
  - c. soggetti ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite.
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata dal soggetto passivo di cui all'articolo 3 del presente regolamento. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito *in relazione alla dimensione dell'alloggio, come risulta dalla seguente tabella:*

SUPERFICIE (mq)		COMPONENTI
DA	A	
0	110	1
111	150	2
151	250	3
Oltre 250		4

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. In sede di applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche esistenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, *senza* possibilità di conguaglio in caso di variazioni successivamente verificatesi.
6. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono soggetti al tributo come utenze non domestiche, se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
7. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 29, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

#### **ART. 16**

#### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione  $Kc$  di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione  $Kd$  di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

**ART. 17**  
**CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione.  
*Tale criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso, purché di superficie non inferiore a 50 mq.*
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
7. Gli immobili delle attività ricettive (B&B, case vacanze, locazioni brevi, ecc.) accatastati ad uso abitativo sono considerate utenze non domestiche classificate in base all'attività svolta.

**ART. 18**  
**OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art.34.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici *e/o* alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

### **ART.19 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20% limitatamente al periodo di sospensione del servizio.

### **ART. 20 ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 29 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
5. Si intendono servite tutte le utenze interessate dal servizio di raccolta *porta a porta* alle quali non può essere applicata la riduzione previste dal presente articolo.

**ART. 21**  
**RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa variabile del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
  - a. abitazioni con unico occupante: *riduzione del 20%*;
  - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: *riduzione del 20%*;
  - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: *riduzione del 20%*;
  - d. fabbricati rurali ad uso abitativo: *riduzione del 15%*.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
3. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 2, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

**ART.22**  
**RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art. 1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche (*della parte variabile della tariffa*).
2. Al fine di riconoscere alle utenze domestiche le agevolazioni di cui al precedente comma, la quota di costi alle stesse imputabili è ridotta dell'10% dell'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente (oppure dei proventi derivanti dal recupero dell'energia e materiali raccolti separatamente o del risparmio dei costi di smaltimento rispetto all'anno precedente), con un massimo del 5% del costo complessivamente imputabile alle utenze domestiche.

**COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

- Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio<sup>1</sup> domestico è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo (o della tariffa totale del tributo), con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq-ter), del D.Lgs 152/2006, il compostaggio è il trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione

istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

- Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

### **ART.23**

#### **RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. I locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente fruiscono di una riduzione del tributo pari al 50% a condizione che:
  - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
  - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria (o l'esenzione) sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

### **ART. 24**

#### **ALTRE AGEVOLAZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è ridotto per le seguenti fattispecie:
  - Riduzione del 20%: Locali e aree utilizzati da scuole materne private, di istruzione primaria e secondaria private;
  - Riduzione del 20%: Famiglie con soggetti disabili (disabilità riconosciuta al 100%) componenti del nucleo familiare;
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie:
  - Locali ed aree adibite a luogo di culto, per i culti ammessi dallo Stato, ad eccezione delle unità abitative annesse o dai luoghi di culto in senso stretto;
  - Le abitazioni occupate dai pensionati con indicatore ISEE pari o inferiore alla soglia della pensione minima annua erogata dall'INPS, aumentata di € 1.500,00. Nel calcolo dell'indicatore ISEE non si considerano gli immobili adibiti ad abitazione principale dallo stesso soggetto passivo;
3. In favore delle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è prevista la riduzione del tributo pari al 15% della parte variabile della tariffa.
4. È altresì prevista la riduzione del 15% del tributo in favore delle utenze che effettuano pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, così come definiti dall'art. 183, c. 1, lett. e) e qq-bis) del Decreto

legislativo 03/04/2006, n. 1525.

5. Le riduzioni tariffarie (o l'esenzione) sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
6. Il costo delle riduzioni/esenzioni può essere finanziato:
  - in caso di riduzioni previste per legge, inserendolo tra i costi nella determinazione delle tariffe e, quindi, imputandolo a tutti i soggetti passivi del tributo;
  - in caso di riduzioni disposte dall'ente, mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune;

## **ART. 25 CUMULO DI RIDUZIONI**

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di due, scelte tra quelle più favorevoli.

## **ART. 26 FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'art. 24, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 21 a 24 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

## **ART. 27 TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12 2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

## **ART.28**

### **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città Metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia del 01/07/2020.

## **ART. 29**

### **DICHIARAZIONE TARI**

1. Il soggetto passivo, di cui all'art. 3, ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

#### **Utenze domestiche**

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art.6 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

## **Utenze non domestiche**

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
  - b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
  - c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
  - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art.6 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
  - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
  - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
  - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo pec.
  4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
  5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
  6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.
  7. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di

effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.

8. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
10. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).
11. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
12. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
13. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 11 e 12, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.
14. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

### *ART. 30*

## **RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI**

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 29, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
  - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
  - b) i dati identificativi del contribuente:
    - ✓ il nome, il cognome e il codice fiscale;
    - ✓ la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
    - ✓ il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;

- ✓ il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
  - ✓ il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
  - ✓ l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
  - ✓ le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
  4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
    - a. il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
    - b. la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
    - c. la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
    - d. l'elenco della eventuale documentazione allegata.
    - e. con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
  5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
  6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

### *ART. 31*

#### **MODALITA' DI VERSAMENTO E SOLLECITO DI PAGAMENTO**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:
  - mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  - tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali;
  - attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa);

2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti per la Tari deve essere effettuato in quattro rate aventi cadenza bimestrale, tra la prima e l'ultima rata la cadenza deve essere almeno bimestrale. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 80% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo articolo 35, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.

**ART. 32**  
**RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI BONARI**

1. Gli avvisi di pagamento della TARI possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:
  - a. l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore ad euro 10.000,00;
  - b. l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI 44ntecedente del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni 44ntecedenti a quello di riferimento;
  - c. l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100 euro;
  - d. la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;
  - e. la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successive;
  - f. sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;
  - g. in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
  - h. nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

**ART. 33**  
**RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. La cessazione dell'utenza dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 120 (centoventi) giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

5. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'articolo 30 del presente regolamento.
6. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.
7. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

#### **ART. 34 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12 2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

#### **ART. 35 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.  
Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
    - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
    - del proprio personale dipendente;
    - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
  - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti.

- Di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 1381/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.
  4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
  5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante le modalità previste dall'articolo 31.
  6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

#### **ART. 36 SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

#### **ART. 37 IMPORTI MINIMI**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

**ART.38**  
**NORME FINALI E DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**ART. 39**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.

**ALLEGATO 1 TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA  
POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

Numero categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti
1	Musei, biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto
2	Campeggi, Distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni, Magazzini
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club, sale giochi

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale  
ANDRIN MAZZU'

IL PRESIDENTE  
ALESSANDRO OLIVA

Il Consigliere Anziano  
MARIO FRANCESCO MADONI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)  
è stata affissa all'albo pretorio comunale il 30/6/2023 per rimanervi per trenta giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
\_\_\_\_\_

L'addetto all'Albo  
\_\_\_\_\_

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni

**E DIVENUTA ESECUTIVA**

- il giorno \_\_\_\_\_, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).
- il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
\_\_\_\_\_

La presente deliberazione è copia conforme all'originale. Milazzo, li _____ Il Segretario Generale _____	La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____ Milazzo, li _____ Il Responsabile dell'U.O. _____
---	---